

Avviso 3-2011

Master individuali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 1.3. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 01/09/2011, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Attività formative finanziate

- 2.1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente attività formative rivolte a singoli dipendenti numericamente indicati nell'Accordo sindacale (punto 9.3 dell'Avviso).
- 2.2. Le attività ammissibili a finanziamento corrispondono a due tipologie:
 - a. Master universitari di I° e II° livello;
 - b. Master accreditati ASFOR.

3. Risorse finanziarie

- 3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila Euro).
- 3.2. Ogni singola impresa, beneficiaria anche di più Piani, ha diritto ad un finanziamento complessivo correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al 31/01/2011, esclusi i dirigenti. Nella tabella seguente sono riportate le classi di finanziamento.

| Classe dimensionale | Massimo finanziabile |
|------------------------------|----------------------|
| da 1 a 500 dipendenti | € 25.000,00 |
| da 501 a 1.500 dipendenti | € 75.000,00 |
| da 1.501 a 3000 dipendenti | € 100.000,00 |
| da 3.001 a 7.000 dipendenti | € 125.000,00 |
| da 7.001 a 10.000 dipendenti | € 200.000,00 |
| oltre 10.000 dipendenti | € 250.000,00 |

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

- 3.3. Non c'è limite al numero di Piani presentabili, se non quello relativo al finanziamento complessivo.
- 3.4. Le soglie di finanziamento per il presente Avviso non sono vincolate ad altri eventuali limiti presenti in altri Avvisi.
- 3.5. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 3.1 prima della scadenza dell'Avviso, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo delibererà la chiusura anticipata o l'eventuale rifinanziamento dell'Avviso.

4. Importo del finanziamento

4.1. Il finanziamento massimo previsto è di €18.000,00 (diciottomila Euro), comprensivi d'IVA, per singolo Piano. Sono escluse le spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggi), che saranno rimborsate secondo le disposizioni del Regolamento 2011 di FBA relative ai Piani Aziendali (cfr. PARTE II – Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011 - Punto 7 e Punto 7.2.3), per un massimo di €10.000,00 (diecimila Euro) comprensivi d'IVA.

5. Inizio e termine delle attività formative

- 5.1. Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla pubblicazione dell'Avviso ed alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale.
- 5.2. Le attività formative avranno una durata massima di 24 mesi dal loro inizio e dovranno iniziare entro il termine dell'Avviso.

6. I Destinatari delle attività formative

6.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.60/1975 e successive modificazioni, gli apprendisti e i collaboratori a progetto, come previsto dall'art. 19 della legge n.2/2009 e successive modifiche.

7. I Soggetti Presentatori

- 7.1. Requisito indispensabile per la presentazione al Fondo di un Piano formativo è che l'adesione sia stata effettuata entro il 31 gennaio 2011;
- 7.2. Il vincolo al punto 7.1 esiste anche per le imprese beneficiarie.
- 7.3. Possono presentare Piani individuali i seguenti soggetti:
 - a. Singola impresa per i propri dipendenti.
 - b. Impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo.
 - c. Impresa facente parte di un Gruppo se espressamente delegata da una o più imprese del Gruppo o dalla Capogruppo. In questo caso può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega.
- 7.4. I Soggetti Presentatori elencati alle lettere b. e c. del punto 7.3 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

8. Gli Attuatori

- 8.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento potranno avvalersi esclusivamente di Soggetti che possono erogare le attività previste al punto 2.2.
- 8.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'impresa richiedente.

9. Accordo sindacale

9.1. L'Accordo sarà sottoscritto tra impresa beneficiaria e rappresentanze dei lavoratori presenti nella medesima impresa appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-

- finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.3. L'Accordo dovrà indicare il numero dei dipendenti coinvolti nelle attività formative, con riferimento alla tematica formativa. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
 - nominativo completo del firmatario;
 - o organismo di appartenenza;
 - o incarico ricoperto.
- 9.4. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.
- 9.5. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.
- 9.6. Avranno altresì valore eventuali Accordi nazionali sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale dedicati ai Master.

10. Aiuti di Stato

10.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

11. Modalità e termini per la presentazione

- 11.1. Affinché i Piani siano ammissibili a finanziamento, Il Soggetto Presentatore è tenuto a fornire al Fondo, accedendo alla sezione "Presenta un Piano" del sito www.fondofba.it, le seguenti informazioni:
 - Firmatari dell'Accordo;

- Data di sottoscrizione dell'Accordo;
- Numero di dipendenti coinvolti nelle attività formative;
- Scansione dell'Accordo.
- 11.2. La presentazione dei Piani Individuali può essere effettuata in qualsiasi giorno di ogni mese, ad esclusione del mese di agosto.
- 11.3. Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011 Parte Prima.

12. Ammissibilità

- 12.1. Saranno considerati ammissibili gli Accordi Sindacali presentati nel rispetto di quanto indicato al punto 9 e pervenuti secondo la procedura informatica prevista.
- 12.2. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli al punto 9 costituisce motivo di esclusione dell'Accordo sindacale. Ai Soggetti Presentatori degli Accordi ritenuti non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.
- 12.3. Saranno considerati ammissibili solamente gli Accordi nazionali con diretto riferimento all'Avviso.

13. Ricorsi

- 13.1. In caso di non ammissibilità dell'Accordo sindacale, è possibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione di FBA, che esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.
- 13.2. Il ricorso dovrà pervenire al C.d.A. entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di non ammissibilità da parte del Fondo.

14. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel "Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 15.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.
- 15.2. Entro 60 giorni dalla fine delle attività formative, a pena di revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto dal Legale Rappresentante del medesimo. Fa fede il timbro postale.
- 15.3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata anche al rispetto di quanto indicato nella Seconda Parte del Regolamento.

16. Informazioni

16.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: avviso311@fondofba.it.

17. Disposizioni finali

17.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

18. Altre informazioni

- 18.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.
- 18.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.
- 18.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:
 - i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani

formativi;

- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - o raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - o gestione dei Piani formativi;
 - o formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- 18.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 00193 Roma, e-mail: privacy@fondofba.it.

Pubblicato nel sito di FBA il 6/07/2011 Aggiornato il 27/10/2011 Versione 2